

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4121

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CRESCENZIO, SARTO, BORTOLOTTO,
GIARETTA, CAZZARO e DE ANNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1999

—————

Istituzione degli enti regionali per la conservazione, il restauro
e la valorizzazione delle ville e dei parchi annessi, vincolati ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e agevolazioni
fiscali per i proprietari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della conservazione, del restauro e della valorizzazione dei beni culturali è avvertito ovunque, nel nostro Paese, come una questione essenziale; tuttavia non esiste una normativa specifica sulla tutela delle ville italiane vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Il fondamento di tale tutela, e quindi dei provvedimenti eventualmente da adottare per la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle ville italiane vincolate ai sensi della citata legge n. 1089 del 1939, risiede, oggi, oltre che nella stessa legge n. 1089 del 1939, negli articoli 9 e 42 della Costituzione, che fanno riferimento, rispettivamente, alla necessità di tutelare il patrimonio storico-artistico del Paese e alle limitazioni cui può essere assoggettata la proprietà privata per motivi di interesse generale.

Il presente disegno di legge vuole istituire la figura giuridica dell'ente regionale per la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle ville e dei parchi annessi, vincolati ai sensi della citata legge n. 1089 del 1939, al fine di regolamentare il rapporto tra i proprietari e lo Stato, individuando oltre agli oneri anche le agevolazioni finanziarie e consentendo una manutenzione adeguata e non troppo onerosa degli immobili in questione.

Il primo scopo è quello di creare le condizioni giuridiche con cui l'ente regionale, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, possa e debba provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione delle ville e dei parchi, garantendo, con apposita norma, anche l'integrità del contesto ambientale del bene tutelato dalla citata legge n. 1089 del 1939.

L'altro scopo è di reintrodurre il massimo della deducibilità delle spese sostenute e ritenute congrue dall'ufficio tecnico erariale per due motivi: il primo, di ordine pratico, è quello di garantire il più possibile un atteggiamento rispettoso degli obblighi fiscali con norme di certa applicazione e di misura adeguata; il secondo, ancora più importante, risiede nella constatazione che i beni architettonici, storici e artistici vincolati dalla citata legge n. 1089 del 1939 rappresentano un patrimonio nazionale, insostituibile ed irripetibile e come tale degno di essere oggetto delle più ampie agevolazioni da parte dello Stato e delle regioni, indipendentemente da ogni considerazione circa l'assetto proprietario del momento.

Lo scopo del presente disegno di legge è comunque finalizzato ad assicurare il sostegno ai proprietari privati perché possano continuare a conservare la residenza nelle ville. Infatti lo Stato e gli enti locali non possono continuare ad assistere nel tempo all'abbandono e quindi all'irreversibile decadenza di molta parte del patrimonio immobiliare nei centri storici e delle ville di campagna.

Il presente disegno di legge deve consentire alla pubblica amministrazione (sovrintendenze, ente regionale, comuni) di poter intervenire rapidamente con fondi pubblici sugli immobili privati, assicurando il rientro del pubblico denaro nel valore del bene conservato, apponendovi ipoteca a favore dell'ente stesso.

Il presente disegno di legge, pur individuando un soggetto regionale con lo scopo di aiutare e favorire la conservazione degli immobili vincolati di proprietà privata, consente anche alle regioni di operare direttamente.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, domanda alle regioni interessate l'istituzione di un ente regionale per la conservazione, il restauro e la valorizzazione, nonché la manutenzione delle ville e dei parchi annessi, vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Dell'ente regionale fanno parte le amministrazioni regionali e provinciali e ad esso possono aderire le amministrazioni comunali e gli istituti di credito operanti nelle singole regioni, che si obbligano ad una congrua contribuzione annua.

Art. 3.

1. L'ente regionale ha lo scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, alla conservazione, al restauro ed alla migliore utilizzazione degli immobili di cui all'articolo 1.

2. Su richiesta del proprietario che provvede direttamente alla esecuzione dei lavori di cui al comma 1, l'ente regionale può con-

cedere mutui ipotecari con piani di ammortamento non inferiori a cinque anni.

3. Qualora ai lavori di cui al comma 1 non provveda il proprietario, a questo può sostituirsi l'ente regionale che, previa notifica all'interessato, assume l'esecuzione delle opere con le condizioni e i limiti previsti dal comma 8. In tale caso l'ente si rivale sul proprietario inadempiente in caso di accertata disponibilità patrimoniale.

4. Nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3, in presenza di condizioni economiche particolarmente disagiate del proprietario, l'ente regionale può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi relativi ai parchi e ai giardini annessi alle ville e assoggettati a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, o della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

6. A garanzia dei crediti derivanti dall'esecuzione delle opere di cui al comma 3 l'ente regionale iscrive ipoteca sulla villa restaurata, pari al valore delle spese sostenute.

7. Il vincolo ipotecario di cui al comma 6 è cancellato con la restituzione delle somme anticipate per i lavori di restauro direttamente eseguiti dall'ente regionale.

8. L'intervento diretto dell'ente regionale, anche senza il consenso del proprietario, avviene nei soli casi di grave e irreversibile situazione di completo degrado e pericolo di crollo dell'immobile. Tale situazione deve essere accertata da una commissione composta dal presidente dell'ente regionale, dal proprietario dell'immobile, da un rappresentante dell'associazione dei proprietari, da un rappresentante della soprintendenza competente per territorio. Nelle regioni ove non sia stato istituito l'ente regionale, tale intervento è consentito alla regione stessa attraverso un dipartimento interno alla sua struttura amministrativa.

Art. 4.

1. I proprietari degli immobili che hanno beneficiato degli interventi dell'ente regionale previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 sono tenuti a consentire la visita al pubblico della villa e dei parchi e giardini annessi o a consentire particolari iniziative culturali, secondo modalità fissate da apposite convenzioni di durata non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabili, da stipulare tra gli stessi proprietari e l'ente regionale. In relazione alla tipologia degli interventi, al valore storico-artistico degli immobili e dei beni in essi esistenti, le convenzioni stabiliscono anche i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico; i proprietari sono altresì tenuti a consentire la visita per scopi di ricerca e di studio, previa richiesta all'ente regionale e consenso dei proprietari medesimi.

Art. 5.

1. Le regioni, al fine di garantire una adeguata visibilità dei manufatti e la maggiore riconoscibilità possibile delle aree libere o liberabili che costituivano gli antichi compendi delle ville e degli altri beni di interesse storico e artistico, emanano norme per l'individuazione di zone di rispetto ulteriori rispetto a quanto eventualmente prescritto nei vincoli di tutela emanati ai sensi del testo unico in materia di beni ambientali e culturali approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle zone di cui al comma 1, per garantire l'integrità del contesto ambientale del bene tutelato, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo

stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

3. Nella fascia di cui al comma 1, oltre alla inedificabilità assoluta ai sensi del comma 2, non possono essere oggetto di sanatoria le opere edilizie abusive, delle quali si deve chiedere la rimozione a spese dei rispettivi proprietari entro termini perentori.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE REGIONALE

Art. 6.

1. L'ente regionale è disciplinato da un ordinamento interno deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dalla giunta regionale.

2. Sono organi dell'ente regionale:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

1. Il presidente dell'ente regionale è nominato dalla giunta regionale. Egli ha la rappresentanza dell'ente regionale, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. Ad esso il presidente può delegare particolari attribuzioni e compiti.

Art. 8.

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal presidente dell'ente regionale;

b) da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) da un rappresentante dei proprietari;

d) da un rappresentante delle amministrazioni comunali e da un rappresentante degli istituti di credito che aderiscono all'ente regionale ai sensi dell'articolo 2, designati dalla giunta regionale;

e) da un consigliere regionale;

f) dal rappresentante della soprintendenza territorialmente competente;

g) da un membro indicato dalle amministrazioni provinciali.

Art. 9.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno. Esso delibera con la presenza della metà più uno dei propri componenti ed a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera entro il 30 aprile di ciascun anno il conto consuntivo ed entro il 30 settembre il bilancio di previsione di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione ministeriale. Il bilancio di previsione diviene esecutivo con l'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) determina, tenuto conto dell'importanza storico-artistica dei monumenti, nonché dell'urgenza e dell'entità dei lavori, l'ordine di precedenza secondo il quale gli immobili indicati nell'articolo 3 devono essere restaurati e conservati;

c) compila annualmente l'elenco degli immobili suscettibili di restauro e dei relativi lavori, da inviare al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, approva l'elenco stesso e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto:

a) da un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. In particolare, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il collegio dei revisori dei conti trasmette ai Ministri per i beni e le attività culturali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una dettagliata relazione sulla gestione dell'ente regionale nel corso del passato esercizio finanziario.

Art. 11.

1. Le entrate dell'ente regionale sono costituite da:

a) il contributo annuale dello Stato, mediante stanziamento di bilancio da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) il contributo della regione, da determinare annualmente con la legge di bilancio regionale;

c) i contributi delle amministrazioni provinciali e comunali interessate;

d) eventuali proventi derivanti dalle contribuzioni di altri enti ed istituti, sia pubblici sia privati;

e) finanziamenti dell'Unione europea per progetti rientranti nell'ambito della materia oggetto della presente legge.

2. I fondi a disposizione dell'ente regionale sono impiegati per:

a) il servizio dei mutui;

b) la concessione di contributi;

c) l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 3;

d) le spese necessarie per assicurare il funzionamento dell'ente.

3. Alle categorie di spese relative ai compiti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2, è assegnata una quota pari rispettivamente al 40 per cento, al 30 per cento, al 20 per cento e al 10 per cento dei fondi disponibili in ciascun esercizio finanziario, salvo diversa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali su motivate richieste dell'ente regionale al Ministero medesimo.

4. I finanziamenti sono erogati sulla base del censimento e della catalogazione degli immobili vincolati di proprietà privata. Tale censimento deve essere esercitato dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e solo dopo tale data può essere istituito l'ente regionale, qualora non esistente.

CAPO III

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I PROPRIETARI DELLE VILLE

Art. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l*), è aggiunta la seguente:

«*l-ter*). Le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché dei parchi e dei giardini assoggettati ai vincoli della citata legge n. 1089 del 1939, o della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella misura effettivamente rimasta a carico. Le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili nella misura indicata nella documentazione di spesa esibita. Per gli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria, sono deducibili tutte le spese relative ai lavori indicati nel progetto approvato dalla competente soprintendenza, o dall'organismo equivalente, ritenute congrue dalla stessa soprintendenza, di intesa con l'ufficio tecnico erariale, mediante certificazione da rilasciare entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta. Decorso il termine suddetto, la certificazione relativa alla congruità della spesa si intende definitivamente acquisita. Tra le spese di manutenzione, protezione e restauro delle cose e dei parchi e giardini vincolati si intendono ricomprese anche quelle relative agli interventi di installazione di impianti tecnologici».

2. All'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*) Gli oneri di cui alla lettera *l-ter*) del comma 1 sono deducibili, a scelta del contribuente, per un periodo d'imposta da uno a cinque anni; tale scelta deve essere esercitata nella prima dichiarazione dei redditi».

3. È istituita una commissione, composta da rappresentanti delle regioni e dalle asso-

ciazioni più rappresentative, la quale predispone un elenco dettagliato, a livello nazionale, dei lavori considerati di manutenzione ordinaria, straordinaria o di restauro sia degli edifici vincolati sia dei giardini e dei parchi storici vincolati, e provvede all'acquisizione, all'elaborazione e al monitoraggio di dati utili per consentire valutazioni uniformi sul territorio nazionale in merito alla congruità dei lavori.

4. La lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogata.

Art. 13.

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, alle ville vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

2. All'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) beni di interesse storico o artistico, tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni».

3. Per i terreni, i parchi e i giardini, tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, o della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) è determinata applicando il moltiplicatore di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 14.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, caduti in successione, sono esenti dall'imposta sostitutiva dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al comma 3 del citato articolo 11, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data di apertura della successione.

Art. 15.

1. Alle operazioni relative ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della presente legge si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

2. Gli interessi passivi sui mutui ipotecari di cui all'articolo 3 della presente legge sono detraibili ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«27-*quater*) Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, progetti ed attestazioni posti in essere o richiesti dai possessori o detentori dei beni assoggettati a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, o della legge 29 giugno 1939,

n. 1497, nell'ambito delle procedure e per le operazioni connesse alla manutenzione, protezione o restauro».

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16.

1. Agli enti regionali è concesso un contributo statale complessivo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1999 al 2007, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. La ripartizione della somma complessiva di cui al comma 1 da attribuire a ciascun ente regionale è effettuata annualmente dal Ministero per i beni e le attività culturali sulla base del censimento di cui al comma 4 dell'articolo 11 e sulla base dell'elenco di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 9, inviato dal consiglio di amministrazione di ciascun ente regionale.

Art. 17.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere del 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

